



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 21 novembre 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Milano**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO n. 16/2022 – Studio associato

L'Ordine di Milano chiede se uno studio associato possa essere legittimamente socio di capitale di una STP. Al quesito non viene allegato lo statuto dello studio associato.

In assenza di una compiuta disciplina delle associazioni tra Commercialisti, alla luce delle differenti letture fornite in ordine all'interpretazione dell'art. 10, comma 9, della legge n. 183/2011 e in considerazione delle previsioni contenute nello stesso art. 10, comma 6, della legge n. 183/2011 si osserva quanto segue. L'art. 10, comma 6, della legge n. 183/2011 declina il principio in base al quale la partecipazione a una società tra professionisti è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti. L'art. 6, comma 1, D.M. n. 34/2013 precisa che l'incompatibilità considerata nell'art. 10, comma 6, della l. n. 183/2011, conseguente alla contemporanea partecipazione del socio a differenti società professionali, si determina anche in presenza di società tra professionisti multidisciplinare e si applica per tutta la durata dell'iscrizione della società nella sezione speciale dell'albo.

L'assenza di specificazioni in ordine alla qualifica del socio rispetto al quale l'incompatibilità produce effetti, replicata anche nel secondo comma dell'art. 6, D.M. n. 34/2013, suggerisce di interpretare la disposizione in modo rigoroso, al fine di evitare possibili disparità di trattamento all'interno della compagine societaria; si ritiene, pertanto, che la regola sull'incompatibilità, determinata dalla partecipazione contemporanea a più società tra professionisti, trovi applicazione rispetto a tutti i soci, indipendentemente dal ruolo assunto nella società tra professionisti, senza procedere a distinzione tra soci professionisti, soci per prestazioni tecniche o soci per finalità di investimento.

Letta in tal senso, la disposizione consente di pervenire ad alcune conclusioni.

In assenza di ulteriori divieti espressi, al socio professionista resta consentito lo svolgimento dell'esercizio della professione in forma individuale o associata.

Al socio professionista, è consentito partecipare, sotto altra veste, a società che non siano società tra professionisti, seppur nei limiti di compatibilità con le precipe regole fissate nell'ordinamento professionale di appartenenza.

Diversamente dal professionista che resta in ogni caso vincolato alle regole dell'ordinamento professionale di appartenenza, il socio che non sia iscritto ad albi o ruoli potrà diversificare i propri investimenti in enti che non siano società tra professionisti.

Sembrerebbe esclusa, poi, la partecipazione a una società tra professionisti da parte di altra società tra professionisti, dal momento che in tal modo potrebbe originarsi un'indiretta elusione della regola summenzionata, per cui la partecipazione del socio è consentita solo ed esclusivamente a una società tra professionisti. (art. 10, comma 6, della l. n. 183/2011 e art. 6, comma 1, D.M. n. 34/2013).


Tutto quanto ciò premesso, soffermandoci sulla qualificazione giuridica dell'associazione professionale, giova osservare che secondo un orientamento giurisprudenziale l'associazione tra professionisti costituisce un centro autonomo di imputazione e di interessi rispetto ai singoli professionisti che vi si associano; aderendo a tale orientamento troverebbero applicazione le disposizioni di cui agli artt. 36 e ss. sulla disciplina delle associazioni non riconosciute; pertanto, lo statuto delle stesse potrebbe consentire all'associazione di acquisire partecipazioni in società.

Qualora si tratti di società tra professionisti, si reputa opportuno adottare tutte le cautele necessarie per garantire gli interessi della clientela e fare in modo che gli incarichi conferiti alla STP siano gestiti attenendosi scrupolosamente alle regole enunciate nella legge n. 183/2011. Per quanto sopra, spetta agli Ordini verificare che i professionisti dell'associazione professionale non abbiano costituito o non costituiscano in futuro una STP.

Nell'impossibilità di verificare i contenuti dello statuto dell'associazione, corre l'obbligo di segnalare, tuttavia, che secondo un orientamento giurisprudenziale, l'associazione tra professionisti potrebbe essere equiparata alla società semplice tra professionisti. Aderendo a questa impostazione, la partecipazione da parte di una società semplice tra professionisti in altra società tra professionisti non può essere attuata, in quanto, diversamente, verrebbe a essere elusa, ancorché indirettamente, la regola per cui la partecipazione del socio è consentita esclusivamente a una società tra professionisti (i soci professionisti si troverebbero a partecipare contemporaneamente a due società tra professionisti).

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a long, sweeping horizontal stroke underneath.